PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3296 di venerdì 11 aprile 2014

Interpello: quali documenti deve consegnare l'impresa appaltatrice?

Un interpello segnala che l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e l'autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale sono elementi sufficienti per l'idoneità tecnico professionale.

Roma, 11 Apr ? Un **interpello** si sofferma sul tema della **valutazione dell'idoneità tecnico professionale** ? con riferimento all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 - fornendo informazioni sulla documentazione che l' impresa appaltatrice è obbligata a fornire.

Il parere della **Commissione Interpelli** fornito il **13 marzo 2014** nell'**Interpello n. 3/2014** ha infatti per oggetto la "**risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente**", quesito posto dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[ELPS25] ?#>

In particolare il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha avanzato istanza di interpello per sapere se ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 l'impresa appaltatrice sia tenuta a consegnare al Committente:
- **copia del modello LAV** (modulo con cui i datori di lavoro adempiono a vari obblighi di comunicazione, ad esempio per l'assunzione, proroga, trasformazione e cessazione rapporto di lavoro dei lavoratori);
- **consenso all'utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore**;
- **copia del DUVRI della ditta appaltatrice**;
- **dichiarazione che i dipendenti dell'impresa sono in possesso del certificato di idoneità fisica**;
- **autocertificazione di idoneità tecnico professionale**.

Per rispondere al quesito la Commissione si sofferma su alcune **indicazioni normative**.

Ad esempio la Commissione premette che l'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo per il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di verificare, "*con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l 'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione*". Il Decreto di cui all'articolo 6, ancora mancante, è relativo al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi. La Commissione sottolinea che in attesa dell'emanazione del suddetto decreto, "**la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità**:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato (art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008);

- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di *idoneità tecnico professionale*, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 26, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008).

Si sottolinea inoltre che il comma 2 dell'art. 26 del Testo Unico stabilisce che "*nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori*:

a. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva".

Ciò premesso la Commissione fornisce dunque le **seguenti indicazioni**.

Si ritiene che, per il rispetto degli adempimenti previsti dal comma 1 dell'art.26 del D.Lgs. n. 81/2008, **l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell'idoneità tecnico professionale**.

Inoltre la Commissione sottolinea che "il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, dal momento che la redazione del suddetto documento, da allegare al contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente; questi può chiedere, viceversa, i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell'elaborazione del DUVRI".

In ogni caso "laddove non ricorrano le condizioni per l' elaborazione del DUVRI restano fermi gli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 26, del decreto in parola circa la cooperazione e il coordinamento".

Commissione per gli interpelli - Interpello n. 3/2014 con risposta del 13 marzo 2014 al Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ? Prot. 37/0006230/ MA007.A001 - art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ? risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente.

Tiziano Menduto

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
